



*Prefettura di Milano*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Prot. n. 02/2025/Area III Patenti

**VISTA** la nota con la quale la RCS Sport ha comunicato lo svolgimento della corsa ciclistica internazionale per professionisti denominata “106° MILANO - TORINO” nel giorno 19/03/2025;

**VISTO** il programma della manifestazione e il percorso di gara, che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei Comuni a cui è indirizzata la presente ordinanza, nonché la relativa crono-tabella;

**RITENUTO** di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15/01/2002 n.9, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

**VISTO** il decreto n. 201182 del 23/06/2023 con cui il Prefetto di Milano ha conferito al Viceprefetto Aggiunto dott. Fabrizio Donatiello l'incarico del secondo posto di funzione da Dirigente in posizione di Staff dell'Area III - Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio;

**VISTI** gli artt. 6, 7 e 9 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni;

**ORDINA**

**la sospensione temporanea della circolazione, per il giorno 19/03/2025, almeno trenta minuti prima rispetto agli orari indicati in crono-tabella, sulle strade di competenza interessate dalla competizione sopra indicata, ferme restando le eventuali prescrizioni e limitazioni contenute nell'autorizzazione.**

La sospensione della circolazione, nel rispetto del regolare svolgimento della corsa, avrà la durata necessaria a consentire la partenza, il transito e l'arrivo in sicurezza di tutti i concorrenti, sulla scorta delle valutazioni dei competenti organi di Polizia.

Durante il periodo di sospensione/limitazione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata);



*Prefettura di Milano*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi, prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

**DISPONE**

altresì:

- gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle previste dall'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea/limitazione della circolazione;
- gli organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- anche gli organizzatori, d'intesa con i Comuni interessati, avranno cura di dare la più ampia diffusione al presente provvedimento.

**La validità della presente ordinanza è subordinata al rilascio della prescritta autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Milano, previo parere favorevole della Questura**



*Prefettura di Milano*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

**territorialmente interessata in ordine all'assenza di motivi ostativi per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.**

Milano, 10/03/2025

IL DIRIGENTE  
VICEPREFETTO AGGIUNTO  
(Donatiello)

Alla Questura di Milano

Al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Milano

Alla Sezione Polizia Stradale di Milano

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di Rho, Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio, Sedriano, Vittuone, Corbetta, Magenta, Boffalora sopra Ticino.

Al Sig. Presidente della Città Metropolitana di Milano

Alla RCS Sport

Mail: [ciclismo.rcssport@rcs.legalmail.it](mailto:ciclismo.rcssport@rcs.legalmail.it)

Prot.: 2025-0052932 del 14/02/2025